


2. nomina commissario giudiziale il dott. Filippo Canale, con studio in Pinerolo, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e riferire immediatamente al Tribunale in ordine alla sussistenza o sopravvenuta conoscenza di ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. o, in ogni caso, rilevanti ai fini dell'eventuale revoca del termine concesso; ricevuta inoltre la relazione e gli allegati di cui al successivo punto 4, il commissario dovrà a sua volta rendere breve relazione in merito, in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti con il presente decreto o dalla legge o, comunque, di fatti ostativi all'utile prosecuzione del procedimento e alla fruizione del residuo termine;
3. dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di euro 50.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente bancario costituito appositamente dal commissario designato e vincolato all'ordine del Giudice Relatore; avverte che, in caso di omesso deposito della somma, il commissario giudiziale dovrà riferirne immediatamente al Tribunale e si procederà a termini di legge ai fini della revoca del termine concesso e di ogni ulteriore determinazione a ciò correlata o conseguente, ivi inclusa quella relativa alla decisione sull'istanza di fallimento;
4. dispone che la ricorrente entro il primo giorno di ogni mese solare, depositi in cancelleria – con contestuale trasmissione anche al commissario giudiziale – una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, nonché breve relazione informativa in ordine allo stato di predisposizione della proposta definitiva, alla gestione corrente, economica e finanziaria, con indicazione delle più rilevanti operazioni compiute e, in ogni caso, di valore superiore ad euro 50.000,00, nonché alle giacenze liquide;
5. in ordine alle istanze eventualmente proposte (atti di straordinaria amministrazione, scioglimento contratti, pagamenti debiti anteriori di creditori attestati come strategici, ecc.), manda al Commissario di raccogliere l'istanza, rendere il prescritto parere, previa interlocuzione con le controparti contrattuali, onde riceverne assenso, non opposizione o motivata ragione di opposizione, così da offrire al Collegio un quadro valutativo non limitato alle allegazioni di parte;


manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.

Aosta, nella camera di consiglio del giorno 28.10.2020.

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore



Il Presidente
dott. Eugenio Gramola



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI AOSTA IL 30.10.20

L'Assistente giudiziario
Dott. David DAFARRA

